

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 PRESSO LE SEDI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA REGIONE PIEMONTE

L'appalto ed il contratto sono regolati dalle condizioni generali di contratto e dal capitolato tecnico previsti dal bando "Servizi di verifica su impianti elettrici" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, se non diversamente disposto dal presente documento, che, ove integrativo e/o contrastante, si intende in ogni caso applicabile e prevalente.

PARTE II – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01 degli impianti elettrici di messa a terra presso le sedi della Regione Piemonte (in seguito "Amministrazione") indicate, a titolo non esaustivo, nell'Allegato 1.

L'Appalto è dato a misura o a numero, ed in generale a prezzi dell'allegato Elenco Prezzi di progetto.

Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore (di seguito "Appaltatore") di prestare il servizio in oggetto secondo quanto stabilito dalla legislazione e dalla normativa vigente, nonché dalle disposizioni di cui al presente documento.

2. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto è dato a misura o a numero, ed in generale applicando i prezzi indicati nell' allegato Elenco Prezzi di progetto.

L'importo complessivo delle prestazioni compensate a misura, compresi nell'Appalto, ammonta a € 21.304,30 dei quali € 254.30,00 (Euro duecentocinquantaquattro/30) per oneri della sicurezza da rischi da interferenza e oltre IVA ai sensi di Legge.

L'importo complessivo è stato calcolato sulla base dell'elenco prezzi ed il numero di interventi richiesti.

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
PRESTAZIONI A PROGETTO Importo prestazioni a progetto	€ 21.050,00	
Totale prestazioni	€ 21.050,00	€ 21.050,00
Costi per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	€ 604,30	
Importo delle prestazioni comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 21.654,30	€ 21.654,30

Quota da versare all' INAIL 5% del totale prestazioni non soggetta IVA	€ 1.052,50	
Totale netto prestazioni su cui applicare l' IVA	€ 20.601,80	€ 20.601,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
* Iva 22% sul totale netto prestazioni	€ 4.532,40	
* Pratiche CIVA	€ 1.200,00	
Incentivi Art.45 Dlgs. 36/2023 ed s.m.i.	€ 433,09	
Aliquota 80%	€ 346,47	
Aliquota 20%	€ 86,62	
arrotondamenti	€ 0,13	
Totale somme a disposizione	€ 6.598,70	€ 6.598,70
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 28.253,00

La **durata del contratto** viene fissata in 2 anni dalla stipula del contratto ovvero dal verbale di avvio del servizio in urgenza ai sensi dell'art.17 c.9 del Dlgs 36/2023 (di seguito "Codice").

Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza ai sensi dell'art.17 c.9 del Codice con clausola risolutiva espressa, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nonché di non procedere all'aggiudicazione in caso di sopraggiunte nuove esigenze da parte dell'Amministrazione.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, l'Amministrazione assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intenderà risolto. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La verifica degli impianti di terra è disciplinata dalla legislazione e dalla normativa specifica in materia.

Sarà compito dell'Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente, scegliere le modalità di svolgimento ed effettuazione delle prove, in funzione della tipologia dell'impianto oggetto di verifica.

L'esecuzione delle verifiche dovrà essere concordata con il referente dell'Amministrazione; a tale proposito, l'Appaltatore, sulla base delle scadenze di cui all'Allegato 1, dovrà fornire entro 10 giorni dalla comunicazione dell'affidamento, il **cronoprogramma** delle attività.

In caso di impossibilità ad effettuare la verifica nei tempi programmati, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'Amministrazione con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi; in mancanza sarà applicata la penale di cui al successivo art. 6.

Per ogni verifica dovrà essere redatto apposito rapporto che dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data della verifica stessa. In particolare il rapporto dovrà riportare oltre agli elementi principali della verifica medesima anche la descrizione e l'esito di ciascuna prova o misura, gli estremi della strumentazione utilizzata comprensiva del nome dello strumento e della sua matricola e della relativa taratura.

Le verifiche dovranno essere eseguite, secondo le indicazioni della guida CEI 0-14 e CEI 64-14, da personale verificatore in possesso dei requisiti, titoli di studio, abilitazioni, formazione e copertura assicurativa richiesta dalla normativa vigente. Il personale verificatore dovrà possedere inoltre la qualifica di persona esperta idonea per lavori elettrici anche sotto tensione (CEI 11-27), essere provvisto di dotazione individuale antinfortunistica, di strumentazione appositamente tarata ed adatta alle prove e misure da effettuare nel corso dei singoli interventi di verifica secondo le norme tecniche vigenti, di cartellino di identificazione riportante oltre alle generalità personali almeno il nominativo dell'organismo e gli estremi del decreto di abilitazione. Ciascuna verifica sarà effettuata in maniera accurata e di durata adeguata alla complessità di ciascun impianto.

Per l'espletamento dell'attività di verifica, l'Organismo Ispettivo incaricato deve dotarsi dei necessari coadiutori alle verifiche al fine di rendersi autonomo relativamente alle operazioni di stesura cavi, posizionamento picchetti, inserzione strumenti di misura, ecc.

Si sottolinea che nelle strutture da sottoporre a verifica si svolgono attività non interrompibili, pertanto tutte le verifiche programmabili, pur dovendo seguire il predetto cronoprogramma, dovranno essere eseguite in date ed orari concordati preventivamente con il referente dell'Amministrazione ed ogni prova e/o misura dovrà essere valutata, pianificata, segnalata e coordinata in modo da non arrecare alcun disservizio, anomalia o pericolo alle attività in corso.

4. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto sarà stipulato in forma privata mediante sottoscrizione in forma digitale del documento di stipula generato dal MePA, quest'ultima equivale ad accettazione delle clausole contenute nei documenti allegati oggetto della trattativa e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Tutte le spese, comunque riconducibili al presente affidamento, eventuali tasse, bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la registrazione del Contratto "in caso d'uso", sono a carico della ditta affidataria.

L'Appaltatore è tenuto a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza di responsabilità civile professionale. Vedasi art. "RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE".

Ai sensi dell'art.117 c.14 del Codice, trattandosi di appalto, affidato ai sensi dell'art.50 c.1 lett.b) del Codice, da eseguirsi da Organismo Ispettivo certificato per l'esecuzione del servizio non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva.

5. MODIFICHE CONTRATTUALI

L'Amministrazione si riserva di introdurre, nei limiti di legge e ai sensi dell'art.120 del Dlgs 36/2023, le opportune varianti che si rendano necessarie esclusivamente per i seguenti motivi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste ed imprevedibili;
- per mutate esigenze di servizio e/o di utilizzo degli immobili da parte dell'Amministrazione;
- per dismissione e/o nuovo inserimento di immobili e/o attività;

Ai sensi dell'art.120 c.9 del Dlgs 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del presente appalto occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, dovute sostanzialmente ad una variazione del numero delle sedi, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto d'obbligo del corrispettivo contrattuale.

Per quanto concerne il relativo corrispettivo si farà riferimento agli importi unitari di cui all'Allegato 1, applicando il criterio dell'analogia in termini di potenza impegnata .

6. PAGAMENTI - VERIFICA DI CONFORMITA' - PAGAMENTO SALDO D'APPALTO - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI, PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE, CESSIONE DEI CREDITI - DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante nomina il "Direttore dell'esecuzione del Contratto", con i compiti previsti dagli articoli 115 e 116 del D.Lgs 36/2023 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Prima della liquidazione degli importi dovuti, dovrà essere prodotta tutta la prescritta documentazione di legge, tra cui il rapporto di verifica di cui all'art. 3.

Il corrispettivo è stabilito dagli importi unitari di cui all'Allegato 1, oltre l'IVA di legge; la liquidazione sarà trimestrale e, comunque, riferita alle attività effettivamente completate, anche dal punto di vista documentale, in tale periodo.

Per maggior chiarezza si precisa che non saranno considerate complete le prestazioni per le quali non sarà stata consegnata la relativa documentazione.

La prima fattura sarà, quindi, emessa a tre mesi dalla data di avvio del servizio e riferita alle attività eseguite; le successive fatture avranno scadenze trimestrali.

Ogni fattura potrà essere emessa solo dopo l'accertamento della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e autorizzazione da parte dell'Amministrazione all'emissione.

Quindi, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna di quanto precede, l'Amministrazione, a mezzo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, verificherà la regolare esecuzione del servizio e la regolarità della predetta documentazione ed a seguito del parere favorevole autorizzerà l'emissione della relativa fattura che sarà trasmessa al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ai fini dell'apposizione del visto di regolare esecuzione.

Resta inteso, che solo ed esclusivamente a seguito del parere favorevole espresso dall'Amministrazione, l'Appaltatore potrà emettere la fattura, il cui importo sarà pari al valore delle prestazioni effettuate, detratto dell'importo della ritenuta di garanzia dello 0,5%, dell'applicazione di eventuali penali e/o costi sostenuti dall'Amministrazione per le esecuzioni in danno e/o per l'ammontare delle prestazioni non eseguite correttamente.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è infatti operata, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., una ritenuta dello 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte dell'Amministrazione

Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica che dovrà indicare l'oggetto del servizio, il numero della fattura, il CIG, il numero della determinazione di affidamento/impegno e le sedi di riferimento. La mancata o l'erronea indicazione del CIG e del numero della determinazione di affidamento/impegno comporterà il rifiuto della medesima e l'obbligo della remissione e del reinvio.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l'Appaltatore possa sollevare riserve o eccezioni alcune.

Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e previa acquisizione da parte della Committenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

L'Amministrazione applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR 633/72.

I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014.

In caso di mancato pagamento della fattura nel termine suddetto, per causa imputabile all'Amministrazione, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3. del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

La sede legale della REGIONE PIEMONTE è Piazza Piemonte ,1 – 10127 TO, il codice unico **IPA** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: **A17LZ5**.

P.IVA REGIONE PIEMONTE: **02843860012** - PEC: **tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it**
L'Appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. L'Appaltatore deve quindi comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare. In caso di variazioni queste devono

essere comunicate entro sette giorni, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000.

In pendenza delle comunicazioni di cui sopra, l'Amministrazione non procede alla liquidazione della fattura, sospendendo il termine per il relativo pagamento.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina vigente.

7. PENALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale nei seguenti casi:

- a) per ogni giorno di ritardo sull'emissione del rapporto dell'attività di verifica, sarà applicata una penale di € 20,00;
- b) assenza nel luogo e nella data stabiliti dal cronoprogramma per le verifiche o dalla convocazione indetta dal referente dell'Amministrazione, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) Le penali applicate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Amministrazione potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altro operatore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

8. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi del tariffario saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ovvero, salve specifiche variazioni di legge, non si procederà a revisione prezzi.

9. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'appalto.

In considerazione del completo esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio,

di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'amministrazione e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente l'Amministrazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

L'Appaltatore dovrà cautelarsi dal rischio della responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i dipendenti e rappresentanti dell'Amministrazione, con polizza da stipulare entro 10 giorni dalla data di stipulazione del contratto, a pena di decadenza dalla stessa, con una Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata del contratto stesso con massimale non inferiore a € 500.000,00 restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

10. ONERI ED OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore.

In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività dell'Amministrazione, potrà essere richiesto di eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa accampare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario:

- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;
- ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio dei tecnici inviati per eseguire le operazioni di verifica;
- la manodopera necessaria;
- l'attrezzatura speciale;
- i materiali di consumo
- tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti alla fornitura nonché gli oneri assicurativi per rischi, infortuni responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi e dell'amministrazione.

L'appaltatore, è tenuto a fornire, prima della consegna del servizio, l'elenco di tutto il personale tecnico dipendente addetto alle verifiche. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Direttore dell'esecuzione e all'Amministrazione.

Fermo restando il cronoprogramma di cui all'art. 3 del presente documento, lo svolgimento dell'attività dovrà essere preventivamente concordata ed organizzata con il referente dell'Amministrazione con congruo anticipo.

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'assunzione dei lavoratori, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione regionale e di ogni indennizzo.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed ad ogni altro patto di lavoro stabilito per gli stessi.

Resta inteso che l'Amministrazione regionale in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli Istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi.

L'Amministrazione regionale è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità verso il personale dipendente della ditta affidataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati dalla ditta rappresenta grave inadempimento contrattuale e dà titolo all'Amministrazione regionale di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La ditta affidataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.

La Ditta si impegna inoltre a presentare su richiesta dell'Amministrazione regionale copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.

In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, l'Amministrazione regionale ha il potere di sostituirsi alla ditta affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

11. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona fornita di idonei requisiti di professionalità ed esperienza ("Rappresentante"). Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all'Amministrazione.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del Rappresentante.

Il Rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dell'esecuzione delle prestazioni.

Il Rappresentante avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso, nei confronti dell'Amministrazione; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente all'Appaltatore.

È facoltà dell'Amministrazione chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

12. DIPENDENTI DELL'APPALTATORE – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti il personale.

In particolare, il personale dipendente dell'Appaltatore deve essere assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro ("CCNL") applicabili alla loro categoria, nonché gli accordi locali integrativi degli stessi ("Accordi"), in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare i CCNL applicabili per la loro categoria nonché gli Accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del Contratto anche dopo la loro scadenza e comunque fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di Lavoro.

Qualora risulti da DURC, denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- a) delle suddette condizioni normative e retributive;
- b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.);

L'Amministrazione procederà a dar corso alle azioni e all'intervento sostitutivo di cui all' art. 11 del D.Lgs 36/2023, alla cui disciplina si fa integrale rinvio.

L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato.

La stessa impresa si obbliga a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione stessa, da parte di

dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 C.C., così come si obbliga a manlevare la stessa Amministrazione da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

13. ONERI DELLA SICUREZZA DA RISCHI DA INTERFERENZE

L'Amministrazione dovrà fornire preventivamente all'aggiudicatario il documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., sui rischi specifici esistenti nelle aree in cui dovrà operare ed in relazione alle attività oggetto dell'appalto, ciò per consentire all'Appaltatore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.

L'aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nelle sedi oggetto dell'appalto, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Il D.U.V.R.I. costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti di Regione Piemonte, l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni DUVRI.

Prima della consegna del servizio, l'Appaltatore è tenuto a fornire l'elenco di tutto il personale tecnico dipendente, addetto alle verifiche.

Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Il servizio in appalto deve essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente formato.

I lavoratori dell'aggiudicatario, che svolgeranno la propria attività presso le sedi di Regione Piemonte, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. fornirà comunque le dovute informazioni sulle sedi regionali in cui si dovranno eseguire le verifiche di legge, provvedendo ad opportuno verbale di concordamento attività con il Servizio di Prevenzione e Protezione (servizio.prevenzioneprotezione@regione.piemonte.it).

14. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL' APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione e debitamente documentate.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

Resta inteso che, per quanto attiene al pagamento delle prestazioni:

- I. a pena di decadenza le eventuali riserve dell'Appaltatore dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'autorizzazione alla fatturazione;
- II. a pena di decadenza entro i successivi 7 giorni lavorativi l'Appaltatore deve esplicitare le sue riserve, indicando le corrispondenti domande e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda;

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art.122 del D.Lgs. 36/2023; parimenti l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. stesso.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di pec dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;

nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza;
nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;

in caso di frode o di grave negligenza;

qualora l'appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

L'Amministrazione ha, altresì, diritto nei casi di:

giusta causa;

reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte

unilateralmente dal contratto di servizio, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera a mezzo pec.

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

16. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore saranno di proprietà dell'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dei Contratto, qualsiasi informazione relativa alle prestazioni che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni per l'Amministrazione.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione.

Quanto sopra non si applica a informazioni che, prima di essere state ottenute dall'Amministrazione, fossero già in possesso dell'Appaltatore o vengano a questi trasmesse da un terzo il quale non impegni o abbia impegnato l'Appaltatore a considerarle riservate, a meno che il terzo non le abbia ricevute direttamente o indirettamente dall'Amministrazione.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

17. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal contratto che non si siano potute definire in via amministrativa, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Torino.

18. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti e raccolti e l'inoltro della documentazione richiesta, dagli interessati, saranno trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura.

Titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Piazza Piemonte n. 1 – 10127 Torino. L'inoltro delle informazioni richieste e, più in generale, dei dati personali da parte degli interessati è assolutamente facoltativo, ma necessario per la partecipazione alla presente procedura, il mancato conferimento potrebbe ostacolarne la partecipazione.

La Regione Piemonte tratterà i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al presente servizio e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui la Stazione Appaltante è tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.

È facoltà degli interessati esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata alla Giunta regionale, Titolare del Trattamento, presso la sede di Piazza Piemonte n. 1 – 10127 Torino, oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all'indirizzo mail: dpo@regione.piemonte.it.

Coloro che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla Regione Piemonte avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

19. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n.2014/24/CE, al D.Lgs.36/2023, al Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Amministrazione regionale, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

Allegati:

- *01_Computo metrico estimativo*
- *02_Elenco prezzi unitari*
- *DUVRI*